L'Avvoc@to®

anno III n. 1 | Veritas liberabit vos | gennaio 2017

Rivista di cultura giuridica a diffusione nazionale, supplemento de Il Commerci@lista®, testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576 - ISSN 2531-4769

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

LINEE GENERALI SULLA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ATTUATA DALLA LEGGE 132 DEL 2015

DI FRANCESCO PIPICELLI*

Brevi cenni sulle linee guida della riforma 2015 in materia concordataria.

Obiettivo essenziale della c.d. mini-riforma dell'estate del 2015, introdotta con il D.L. n. 83/2015 poi convertito nella legge n. 132 del 6 agosto 2015, in vigore dal 21 agosto 2015, è stato quello di riequilibrare il rapporto tra debitore e creditori in materia concordataria, ritenuto eccessivamente sbilanciato a favore del primo nell'impostazione fatta propria dalla riforma del 2012; ciò è avvenuto con lo strumento principale della contendibilità dell'impresa in crisi, come si evince dalla nuova disciplina delle offerte e proposte concorrenti, la cui finalità, in base alla stessa relazione illustrativa della legge, è stata quella di mettere a disposizione dei creditori del concordato un'ulteriore possibilità rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore.

L'altra anima di tale riforma, collegata alla prima, è rappresentata dalla stringente necessità di evitare abusi nel ricorso allo strumento concordatario, allo scopo di evitare effetti eccessivamente penalizzanti per i creditori, obiettivo questo perseguito mediante la fissazione della soglia minima del 20% per il soddisfacimento dei creditori chirografari nel concordato liquidatorio, per reagire alle ipotesi di concordati con soddisfazione irrisoria ed in termini decimali inferiori all'un per cento dei chirografari, idonei a far venir meno la causa concreta del concordato, secondo i noti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.

Ciò ha attirato anche alcune critiche dottrinali (AMBROSINI) che hanno parlato di *overdeterrence* basate sull'osservazione per cui sarebbe bastata ragionevolmente una soglia più bassa pari al 10%, essendosi sottratta ai creditori la possibilità di scegliere fra un concordato con non disprezzabile soddisfacimento in tesi ricompreso tra 15 e 19,9% ed un fallimento.

In ogni caso, a seguito della riforma l'art. 161 comma 2 lettera e) riformato nel 2015 prevede che la proposta ed il piano debbano *"indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"*: ne consegue che la percentuale di soddisfacimento dei creditori menzionata dal debitore nel ricorso non potrà limitarsi come in passato a un'indicazione di massima (nei limiti della soddisfazione non irrisoria dei chirografari idonea a realizzare la causa concreta, cfr. la nota Cass. n. 1521 del 23 gennaio 2013), ma dovrà formare oggetto di un preciso e vincolante impegno in tal senso assunto, con indicazione di una forbice ragionevolmente contenuta tra il 18 e il 22%, anche se al di sotto della soglia legale minima.

La norma, in ogni caso, sembra vada letta in combinato disposto con la diversa e collegata disposizione del nuovo art. 160 ultimo comma LF, che stabilisce in positivo il già citato limite satisfattivo, per il quale *"la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis LF"*.

Posto, infatti, che l'utilità è concetto di per sé elastico e la natura cogente risulta prevista dal solo art. 160 LF, pare che soltanto nell'ambito del concordato con liquidazione dei beni – unico istituto per il quale vi è un'espressa disposizione legislativa – sia configurabile una percentuale vincolante, mentre il concordato in continuità potrebbe prevedere, anche o addirittura esclusivamente, utilità e modalità satisfattive diverse dal pagamento.

Conseguentemente, è stato affermato in dottrina (NARDECCHIA) che la percentuale deve considerarsi vincolante nel concordato liquidatorio soltanto nei limiti del 20% di legge quale contenuto necessario ed indisponibile della proposta (prima ipotesi) – segnando una soddisfazione al di sotto di essa l'inadempimento dello stesso ed, ancor prima, in fase di proposta delineando un'indicazione inferiore la carenza di un requisito di fattibilità giuridica – salva l'eventualità in cui il debitore si impegni in modo esplicito al conseguimento di una determinata ed ulteriore percentuale, assumendo un ulteriore e non necessario obbligo di adempimento aggiuntivo rispetto a quello legale (seconda ipotesi), oppure liberamente indichi una percentuale ulteriore in modo indicativo ai fini di consentire al ceto creditorio di valutare la convenienza della proposta e la fattibilità del piano (terza ipotesi).

La dottrina e la prima giurisprudenza di merito formatasi si sono comunque interrogate sul significato del predetto "obbligo di assicurare".

La pronuncia Trib. Pistoia del 29 ottobre 2015 ha poi affermato che "*Sul significato del termine "assicurare" si potrà a lungo discutere, ma non è dubbio che esso presupponga un grado di certezza che, seppure relativo trattandosi di valutazioni prognostiche (non si parla, infatti, di "garantire), è del tutto estraneo alla mera previsione probabilistica…Dunque, il comma IV dell'art. 160 novellato può essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari…Pur con tutte le possibili sfumature del caso, il criterio di qualificazione della proposta adottato si pone a metà strada fra quello della garanzia e quello della ragionevole previsione: meno del primo, più del secondo..*".

Secondo tale interpretazione, non si può ritenere che con l'espressione "deve assicurare" sia stata introdotta una sorta di garanzia in senso tecnico-giuridico della percentuale, posto che altrimenti il concordato meramente liquidatorio sarebbe

stato abrogato per lasciare spazio solo a quelli con continuità aziendale e con garanzia.
Pare evidente che adesso la proposta ed il piano di concordato debbano attualmente dare al creditore chirografario la certezza che dalla liquidazione degli *assets* si otterrà almeno la richiamata percentuale, dovendosi portare elementi concreti che rendano ragionevolmente certo, in difetto di eventi assolutamente imprevedibili, che il risultato sarà raggiunto.
La modifica avrebbe, in tal senso, la finalità di evitare che possano essere presentate proposte con utilità specifica per i creditori del tutto aleatoria e indeterminata. In dottrina si è affermato (FAROLFI) che il verbo "assicurare" appare utilizzato sì in senso atecnico, ma come sinonimo di impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo a formulare una proposta di concordato che preveda la cessione di beni tali da consentire un soddisfacimento del 20% per i chirografari (sulla scorta delle perizie, delle verifiche dell'attivo e del passivo, nonchè della relazione di attestazione);
Per fare esempi concreti, in dottrina ZANICHELLI ha evidenziato come ad esempio si dovrà prospettare che un certo immobile sia venduto entro un certo tempo ed a un determinato prezzo, con la produzione di rogiti recenti di immobili con le stesse caratteristiche ceduti al prezzo previsto oppure dovranno portarsi proposte irrevocabili di acquisto ad un certo prezzo o garanzie di interventi di terzi per integrare l'insufficiente realizzo.
In tal senso, la norma pare reintrodurre nel vaglio di ammissibilità demandato al Tribunale quello relativo alla idoneità della proposta a consentire con "ragionevole certezza" un grado minimale di soddisfacimento fissato per legge (sia pure filtrata dalla verifica di inidoneità dell'attestazione fornita dal debitore) ma non elimina il fatto che il "rischio della liquidazione" – insita in ogni *cessio bonorum* - sia pur sempre sopportato dai creditori, ferma la possibilità degli stessi di richiedere la risoluzione del concordato, questa sì resa certamente più agevole dalla nuova norma, posto che oggi vi è una indicazione espressa e specifica in percentuale, cui far riferimento, per verificare la gravità o meno dell'inadempimento (da accertare in chiave puramente oggettiva).
Risultano plausibili infine, ad avviso di chi scrive, eventuali interpretazioni giurisprudenziali ancor più restrittive, che rispondano al fine legislativo di restringere la presentazione delle proposte concordatarie, negando *ab origine* l'accesso a quelle che non siano idonee ad assicurare - per mezzo della liquidità già presente nelle casse sociali o con garanzie in senso proprio (assicurative e bancarie a prima richiesta, di facile realizzo in caso di escussione) – una congrua soddisfazione del ceto creditorio chirografario, così reagendo alle prassi patologiche consistenti nell'offerta ai creditori di percentuali irrisorie di soddisfazione, destinate a vanificarsi del tutto in fase esecutiva, specie in caso di concordati liquidatori basati su valutazioni opinabili e stime previsionali relative alla liquidazione di immobili sociali, per di più in una situazione di generale stagnazione e difficoltà del mercato immobiliare.
La novità è coerente con un *trend* normativo di disfavore verso il concordato liquidatorio, come i lavori della Commissione di riforma Rordorf sembrano confermare. Lo stesso PANZANI, in dottrina, ha invocato *de iure condendo* l'abrogazione *tout court* del concordato liquidatorio, con conservazione del solo concordato in continuità, tra cui far rientrare l'ipotesi incerta dell'affitto di azienda: caso problematico e di confine è costituito dal concordato con c.d. "continuità indiretta" che abbia evidenti aspetti liquidatori, specie nel caso in cui la soddisfazione dei creditori provenga dal ricavato della liquidazione e non già dai flussi finanziari della gestione interinale.
Il risultato, quantomeno nella realtà locale del contenzioso biellese, è stata quella di determinare una diminuzione prossima all'azzeramento delle domande di concordato in bianco post riforma 2015, con verosimile incremento dei fallimenti.
Il dato pratico non può essere ignorato e deve orientare questo relatore anche nell'economia dell'esposizione, preferendosi a seguito dell'illustrazione di alcune linee guida e di alcuni cenni in materia concordataria, anche per evitare sovrapposizioni con le relazioni che seguiranno (sia in tema di offerte e proposte concorrenti che in tema di concordato preventivo riformato in senso ampio), concentrarsi sulle novità in materia fallimentare, di maggior interesse pratico-applicativo per i Curatori e che potrebbero essere oggetto di una Circolare di prossima emanazione dell'Ufficio Fallimentare, contenente linee-guida.

Le linee guida della riforma 2015 in materia di procedure fallimentari.

Il curatore fallimentare: requisiti per la nomina ed incompatibilità, registro nazionale, acconti sul compenso.

La disciplina del fallimento è stata modificata in diversi punti, a cominciare dalla figura del curatore.
Con particolare favore, in quanto si pone nell'ottica della trasparenza e della rotazione nella distribuzione degli incarichi, deve essere salutato il nuovo ultimo comma dell'art. 28 LF, con il quale *"E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico"*, disposizione questa che inoltre facilita maggiormente l'accesso ai nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore.
La riforma è poi intervenuta al comma 2 dell'art. 28 LF sui requisiti di nomina del Curatore, attraverso l'eliminazione delle parole *"durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento"* accanto alla particolare causa di incompatibilità consistente nell'aver concorso al dissesto dell'impresa. Mentre il testo del decreto legge allungava il predetto termine al lustro anteriore (cinque anni), opportunamente è stato del tutto eliminato ogni riferimento temporale, in sede di legge di conversione, rendendo l'incompatibilità di tipo perpetuo (*sine die*), quindi operante per chiunque abbia concorso al dissesto dell'impresa in qualsiasi momento. Si tratta di una modifica che, seguendo l'impostazione declinata nella stessa relazione di accompagnamento, ha lo scopo di rafforzare la terzietà e la indipendenza del curatore. Tale soluzione

appare ragionevole se si pensa che i soggetti che a vario titolo abbiano concorso al dissesto potrebbero essere attinti da un'azione di responsabilità esercitata proprio dal curatore che, in ipotesi di coinvolgimento seppur datato nella determinazione dell'insolvenza, finirebbe per trovarsi in una sorta di conflitto di interessi nell'esercizio rigoroso delle proprie attribuzioni (FAROLFI).

Risulta poi scomparsa dal testo ufficiale della legge 132/2015 pubblicata nella G.U. una causa di incompatibilità che era stata prevista in sede di D.L. 83/2015 e che aveva immediatamente dato luogo a discussioni e polemiche: quella relativa all'aver svolto funzioni di commissario giudiziale nel procedimento di concordato preventivo antecedente l'apertura della procedura concorsuale maggiore.

La norma in effetti appariva "punitiva" per chi avesse adempiuto ai doveri dell'ufficio commissariale in modo serio e disinteressato, in modo del tutto avulso da remoti intenti volti a far naufragare il concordato, nell'esercizio dei propri poteri di controllo, allo scopo di cumulare anche la successiva carica di curatore fallimentare.

Se in effetti vi possono essere talvolta casi di inopportunità nella nomina quale curatore del medesimo professionista che abbia in precedenza svolto le funzioni di commissario giudiziale, non di meno una incompatibilità assoluta e di principio era forse eccessiva. Si può pertanto ritenere che l'attuale eliminazione del divieto di nomina a curatore del precedente C.G. (forse effetto di un errore di trascrizione del testo approvato con quello effettivamente pubblicato in G.U.) non renda di per sé sempre necessaria una nomina coincidente, pur spesso dettata da ragioni di economicità e di maggiore conoscenza delle problematiche sottese, ma restituisca al Tribunale l'esigenza di valutare volta per volta discrezionalmente i motivi favorevoli e contrari alla nomina dello stesso soggetto, prima come nelle procedure riguardanti la medesima insolvenza.

Diverso era il caso pratico affrontato da Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237 per cui *"In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall."*, considerato che nel caso di specie si è di fronte al diacronico svolgimento di funzioni diverse da parte del medesimo soggetto, mentre nel caso affrontato dai giudici di legittimità si era di fronte al sincronico assommarsi di funzioni operative e di vigilanza in capo al medesimo professionista quale Commissario ed allo stesso tempo Liquidatore Giudiziale.

Del pari, nel testo definitivo della legge di conversione risulta eliminato ogni riferimento alla necessità che "*Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter"*. Il decreto legge aveva inizialmente imposto requisiti dimensionali, da indicarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento; l'eliminazione risulta opportuna, stanti i dubbi ermeneutici che avrebbe generato la nozione di adeguatezza, per non parlare del fatto che la selezione dei professionisti su basi meramente dimensionali avrebbe prestato il fianco a censure ex art. 3 Cost. quale irragionevole disparità di trattamento.

Va inoltre salutato con favore il fatto che, con la legge di conversione, sia stata eliminata l'esigenza che il Tribunale, in sede di nomina del Curatore, potesse tener conto *"delle eventuali indicazioni …espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'art. 15"*, disposizione che avrebbe potuto consentire delle interferenze privatistiche nella nomina di un soggetto che assolve indubbie funzioni pubblicistiche. La norma forse si fondava sulla suggestione derivante dall'art. 182 l.f. che consente l'indicazione del liquidatore giudiziale per il caso di omologa da parte della società proponente il concordato (in cui l'inciso *"se non dispone diversamente"* viene prevalentemente interpretato come possibilità per il debitore che avanza la proposta concordataria di indicare un soggetto professionalmente attrezzato ed indipendente quale liquidatore giudiziale, come di prassi avviene in questo Tribunale, cfr. in tal senso Cass. n. 15699/11), laddove è evidente che il curatore non si limita a svolgere compiti di puro gestore della fase liquidatoria, ma ha altresì un ruolo eminentemente pubblicistico – nell'interesse di tutto il ceto creditorio - nell'indagare sulle cause della crisi, segnalare eventuali reati alla Procura della Repubblica, enucleare responsabilità civili da perseguire, promuovere azioni recuperatorie, revocatorie o risarcitorie, ecc.

Piuttosto, è stata introdotta la previsione per cui si tenga conto nella nomina del curatore *"delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 quinto comma l.f."*, posta al fine di effettuare le nomine, anziché su base meramente automatica, alla luce del merito effettivo e delle *performance* pregresse, emergenti per l'appunto dai *report* che semestralmente i curatori devono depositare, inviare al comitato dei creditori e pubblicare nel registro delle imprese per dar conto dell'attività svolta. Il requisito non può essere evidentemente riferito alla stessa procedura concorsuale (giacché nel momento della nomina simili adempimenti non possono ancora essere stati svolti), mentre è verosimile ritenersi che il legislatore abbia voluto semplicemente far riferimento all'esigenza che il Tribunale tenga conto nelle nomine dei risultati della liquidazione che i professionisti hanno già dimostrato in altre procedure, in modo da alimentare un circuito virtuoso e trasparente nel procedimento di affidamento del delicato incarico di Curatore, volto a consentire la nomina di soggetti che già abbiano dato buona prova di sé.

Inoltre, all'art. 39 penultimo comma LF è stato aggiunto l'inciso per cui *"salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale"*. Dunque, è stata introdotta la precisazione per cui ogni acconto, di regola, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di riparto parziale, opportunamente legando l'incentivo economico alla reale attività liquidatoria e nell'interesse dei creditori svolta dal curatore; peraltro, la norma pare anche indirettamente volta a rafforzare l'obbligo del curatore di seguire la tempistica dettata nel programma di liquidazione. Nella stessa prospettiva di accelerazione del

soddisfacimento dei creditori va la recente introduzione, ad opera della L. n. 119/2016 che ha convertito in legge il D.L. n. 59/2016, nell'ultimo comma dell'art. 104 ter LF, della previsione per cui *"è altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma"* (con riferimento all'obbligo di presentare di norma progetti di riparto parziale ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal GD).

L'inefficacia degli atti a titolo gratuito.

Deve poi essere menzionata la modifica apportata all'art. 64 secondo comma l.f. che stabilisce come gli i beni oggetto degli atti a titolo gratuito di cui al comma 1 *"sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'art. 36"*.

Quanto alla propria *ratio*, la norma costituisce la riprova del disfavore con cui la legge fallimentare considera gli atti palesemente estranei alla fisiologia dell'attività imprenditoriale, istituzionalmente connotata dal fine lucrativo, quali sono gli atti privi di corrispettivo per l'imprenditore poi fallito.

Come noto, tale disposizione prevedeva già l'inefficacia degli atti a titolo gratuito (esclusi regali d'uso e liberalità proporzionate al patrimonio del debitore donante) compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento. Trattasi di un termine a ritroso che, per inciso, può aumentare considerevolmente in relazione a quanto previsto dall'art. 69 *bis* l.f., in caso di consecuzione della procedura fallimentare rispetto a quella concordataria (a sua volta quasi sempre preceduta dalla fase "prenotativa" del concordato "in bianco").

In precedenza, si doveva pur sempre attendere che il curatore ottenesse un preventivo provvedimento giudiziale che dichiarasse tale inefficacia, con tutti i ritardi che questo poteva comportare in caso di difesa dilatoria: adesso, il beneficio per il ceto creditorio consiste in una riduzione di tempi e costi necessari al realizzo coattivo del credito, in considerazione del fatto che la revocatoria è azione costitutiva e i relativi effetti erano prima subordinati al passaggio in giudicato della sentenza.

Per converso, il beneficio per l'amministrazione della giustizia consiste nella possibile riduzione deflattiva di contenzioso, in ragione dell'eventualità che l'interessato terzo non proponga reclamo. Tuttavia, la limitazione dei diritti di difesa per il terzo è evidente poiché il meccanismo di possibile reazione del terzo avente causa è affidato ad uno strumento oppositivo successivo e soltanto eventuale, con l'aggravante che il termine per proporre reclamo di cui all'art. 36 l.f. è soltanto di 8 giorni, considerata poi la natura prevalente sommaria del procedimento ex art. 36 l.f., destinato a chiudersi con un decreto motivato del G.D. non soggetto a gravame (ma eventualmente a ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.).

Al fine di rendere la norma immune da censure di incostituzionalità, in dottrina (FAROLFI) è stato proposto che tale brevissimo termine di 8 giorni non possa farsi decorrere dalla data di trascrizione della sentenza di fallimento, ma da altro successivo adempimento che abbia l'effetto di rendere conosciuta al terzo e non semplicemente conoscibile in astratto la volontà del curatore di apprendere il bene all'attivo fallimentare (ad esempio il termine potrà decorrere dalla convocazione che il curatore invierà al fine di consentire la presenza in sede di redazione dell'inventario del terzo acquirente a titolo gratuito del bene del fallito o, al più tardi, dalla stessa inventariazione, che resta comunque adempimento necessario ex art. 87 per l'apprensione materiale dei beni all'attivo della procedura).

Ci si interroga, poi, se sia ammissibile, accanto al reclamo per l'atto del curatore rappresentato dalla trascrizione della sentenza, una diversa prospettiva di tutela a cognizione piena, volto ad accertare ad esempio che l'atto non era in realtà a titolo gratuito o che, sempre esemplificativamente, l'atto riguardava beni diversi da quelli su cui è avvenuta la trascrizione della sentenza di fallimento. Ove si ammetta tale prospettiva di tutela ulteriore, si dovrà ritenere, con ogni probabilità, che la stessa non abbia effetti sospensivi sugli atti di liquidazione che il Curatore nel frattempo abbia a porre in essere sul bene acquisito alla massa in forme "semplificate", pur se si potrebbe imporre un'esigenza di accantonamento delle somme eventualmente ritratte dall'alienazione del cespite in sede fallimentare, in attesa della definizione del giudizio ordinario intrapreso dal terzo che si ritenga leso.

La trattazione prioritaria delle cause in cui è parte un fallimento.

La riforma del 2015 ha altresì introdotto, in tema di "rapporti processuali", l'ultimo comma dell'art. 43 LF, secondo il quale *"le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia"*.

Al fine di evitare che tale disposizione abbia un valore puramente programmatico e non cogente, va affermato che il luogo principe in cui prendere tali misure per consentire la celerità delle controversie in senso lato fallimentari da parte del Presidente del Tribunale è rappresentato dalla redazione annuale del programma di gestione di cui all'art. 37 d.l. 98/2011, che dovrà perciò contemplare – con verifica affidata anche agli organi di autogoverno periferici Consiglio giudiziario e Commissione flussi – tale tipologia di cause fra quelle a trattazione prioritaria (eventualmente a partire dalle più risalenti per gli uffici maggiormente in sofferenza come organico e carichi di lavoro). A sua volta si prevede che, a seguito della trasmissione annuale dei dati del Presidente del Tribunale (con numeri e durata), il Presidente della Corte d'Appello debba fare cenno ai dati così ricevuti nella propria relazione annuale sullo stato della giustizia nel distretto.

La chiusura delle procedure fallimentari in presenza di cause pendenti.

Tralasciando le novità introdotte nel 2015 in tema di programma di liquidazione, oggetto di successiva relazione odierna, atto di indirizzo nel quale pienamente si esplica l'abilità gestoria tipica del curatore, si deve infine trattare della nuova ipotesi di chiusura ex art. 118 ultimo comma LF, a norma del

quale *"La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato".*

La novità normativa è stata diffusamente commentata in dottrina e ad essa si rinvia per la disamina contenuta nella presente relazione (LIMITONE, STASI, ROLFI, FAROLFI).

Pur nel lodevole intento di incentivare la definizione di procedure di pendenza pluriennale, in contrasto con il canone di ragionevole durata di cui alla Legge Pinto, la nuova formulazione dell'art. 118, n. 3) L.F. pone una serie di problemi interpretativi concernenti non solo il suo ambito concreto di operatività, ma anche le concrete modalità di funzionamento. Si aggiungono, poi, problemi concernenti il coordinamento della norma - e del meccanismo da essa introdotto - con il sistema normativo complessivo (ed in particolare la disciplina fiscale) su cui appare auspicabile – se non inevitabile - un intervento ulteriore del legislatore pena il rischio di concreta inapplicabilità della previsione.

Si tratta di norme aggiunte dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015 n. 132, in vigore dal 21 agosto 2015 per tutti i fallimenti, anche già pendenti a quella data, trattandosi di norma di diritto processuale (e, quindi, vale la regola: *tempus regit actum*): infatti essa imprime una regola acceleratoria alla durata delle procedure fallimentari.

Il dato di partenza è che la lunga durata dei processi di cognizione spesso finisce per condizionare la durata stessa della procedura concorsuale e questo, a cascata, realizzare ipotesi di responsabilità dello Stato per mancato rispetto del termine previsto dalla L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) in tema di "ragionevole durata del processo". Come noto l'art. 2 bis della citato articolato normativo prevede un indennizzo compreso fra un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 1.500 per ciascuna parte e per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi eccedente il termine previsto come "ragionevole" (il precedente art. 2 fissa per le procedure concorsuali il temine di 6 anni).

La novità legislativa è dovuta all'esigenza di evitare (o quanto meno ridurre) le condanne ai sensi della Legge Pinto conseguenti all'eccessiva durata del processo di fallimento. Si potrebbe obiettare che chiudendo formalmente ed a livello statistico il processo il problema non è comunque risolto, in quanto il senso della legge Pinto è di sanzionare il ritardo nel conseguire il risultato utile del processo, che nel fallimento è proprio la concreta soddisfazione del credito nel riparto finale.

In realtà, la nuova norma raggiunge il suo scopo, perché afferma il principio per cui se la soddisfazione del credito è avvenuta tardivamente, anche all'esito del riparto post-fallimentare, ciò non è però dovuto intrinsecamente alla eccessiva durata del processo fallimentare, ma a fattori ad esso esterni, valutabili in altra e diversa sede.

La possibilità di procedere alla chiusura del fallimento anche in presenza di cause attive, invece, costituisce una sorta di arma in più del Fallimento, prima esposto all'alternativa tra la prosecuzione pluriennale dei giudizi o il rigoroso rispetto parametro di durata ai sensi della Legge Pinto. Criticità, questa, che veniva "sfruttata" dalle controparti del Fallimento, allo scopo di ottenere transazioni estremamente favorevoli, se non addirittura per indurre il Curatore all'abbandono della controversia.

La lettera della legge di immediata percezione sembrerebbe prevedere una mera facoltà del curatore di procedere alla chiusura, ma questa opzione interpretativa non è accoglibile sia per la *ratio* stringentemente acceleratoria che connota la nuova norma anche ai sensi del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., sia perché in presenza delle condizioni della chiusura la procedura dovrebbe chiudersi, quanto meno subordinatamente ad una valutazione (rientrante nella discrezionalità tecnica) circa la concreta praticabilità della chiusura in relazione ad eventuali problemi di natura liquidatoria, di determinazione degli accantonamenti, o di natura fiscale.

In realtà, la formulazione della norma (*"la chiusura della procedura (…) non è impedita"*) sembra in ogni caso rimettere la decisione ad una scelta ragionata di Curatore e G.D. Ad esempio la pendenza di un giudizio di elevata complessità, con sviluppi potenzialmente imprevedibili e necessità di costante monitoraggio potrebbe giustificare la scelta di non chiudere la procedura. Inoltre, la disapplicazione del meccanismo potrebbe essere giustificata dalla pendenza di numerosi giudizi, con necessità di conservare una gestione del contenzioso piena, e non in parte limitata, come invece nel caso della chiusura "speciale".

Qualcuno ipotizza poi un vero e proprio obbligo di chiusura con un corrispondente diritto soggettivo del fallito che ne trae vantaggio. Detto diversamente, se sussistono i presupposti per la chiusura della procedura (in pendenza di giudizi o meno), il curatore deve (è un obbligo) attivarsi per segnalarlo al GD, e devono essere posti in essere gli atti prodromici alla chiusura (presentazione del rendiconto, liquidazione del compenso, riparto finale, decreto di chiusura), perché il fallito ha il diritto di rientrare *in bonis* e vedere cessate le sue incapacità, e non può subire limitazioni temporali (e sostanziali) di questo diritto per l'ingiustificata inerzia degli organi della procedura.

Il principio dell'ultrattività degli organi non è quindi un'assoluta novità per il sistema di norme fallimentari, che prevedono la sopravvivenza degli organi della procedura per il compimento di atti specifici che non poterono essere compiuti durante la stessa (e in ipotesi non era opportuno, né necessario, lasciare aperto il fallimento), o la cui necessità si è manifestata soltanto dopo la chiusura della procedura: così l'art. 18, l.f.,

sulla prosecuzione da parte del curatore del giudizio di opposi-zione al fallimento, fino anche alla cassazione (con la implicita e necessaria sopravvivenza dei poteri autorizzatori del G.D.), e sulla liquidazione delle spese di procedura e del compenso del curatore dopo la revoca del fallimento (con l'esplicita sopravvivenza dei relativi poteri del tribunale); l'art. 117, co. 2, l.f., sul riparto di quote precedentemente accantonate; l'art. 136, co. 1 e co. 3, l.f., relativamente alla sorveglianza sull'esecuzione del concordato fallimentare. È, dunque, immanente al sistema, e quindi compatibile con esso, la sopravvivenza degli organi fallimentari allo scopo di realizzare appieno le finalità liquidatorie della procedura fallimentare.

Il riferimento alla "pendenza di giudizi" rende evidente che il giudizio deve essere già stato promosso al momento di attivazione del meccanismo speciale di chiusura, come emerge da una serie di dati normativi testuali: l'ultrattività del Curatore (e del G.D.) è limitata alla "gestione" dei giudizi pendenti, ma non alla instaurazione di nuovi giudizi (cfr. art. 120 L.F. "giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto"), anche se estesa a tutti i gradi successivi ("curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio").

Questo significa, tra l'altro, che ove il Curatore intenda avvalersi dell'eventuale giudizio penale (relativo a reati commessi da responsabili dell'impresa fallita) per costituirsi parte civile (strategia del tutto ammissibile, soprattutto nell'ipotesi in cui i responsabili penali siano apparentemente incapienti, e l'azione civile "pura" risulti conseguentemente scoraggiata) dovrà necessariamente attendere il rinvio a giudizio, altrimenti la chiusura del fallimento potrebbe precludere la costituzione di parte civile.

Vi sono casi in cui la nuova norma non si applica, perché si applicano altre norme preesistenti, soprattutto in tema di liti passive: l'argomento fornisce agio alla tesi per cui il terreno elettivo di applicabilità della norma inerisce essenzialmente alle liti attive.

In particolare, nelle liti passive, in cui il curatore sia resistente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e altre simili, ed il giudizio penda per accertare il diritto del ricorrente a partecipare al concorso: in questi casi, il curatore, dopo la pronuncia di primo grado, può e deve chiudere il fallimento e, se soccombente, accantona tutte le somme necessarie per oneri e spese future (es. l'importo dovuto e la parcella del legale del fallimento) ed eventuali costi (come le spese di soccombenza) relativi ai giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 113, co. 1, n. 3 (nel riparto parziale devono essere trattenute e depositate le somme spettanti ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato), e 117, co. 2, l.f.; se vittorioso in primo grado non dovrà effettuare alcun accantonamento e dovrà direttamente chiudere la procedura; la disciplina, non rientra nel concetto di liti attive, o acquisitive di attivo, posto che, tra l'altro, nel diritto fallimentare riformato il curatore non può inserire nella lite passiva una domanda volta ad acquisire attivo (come, ad esempio, la revocatoria riconvenzionale, che, prima della riforma del 2006, era invece consentita), essendo le liti passive volte esclusivamente all'accertamento del diritto al concorso del creditore e nulla più, con effetti esclusivamente endo-concorsuali, come ben chiarisce l'art. 96, co. 5, l.f.

Se si tratta poi di domande di restituzione o di rivendicazione di beni, ugualmente il curatore vittorioso in primo grado può vendere e ripartire la somma, e quindi chiudere il fallimento, salva la domanda di sospensione della liquidazione ex art. 93, co. 7 l.f.

Veniamo ai casi applicativi in cui si può e si deve applicare la norma.

A stretto rigore ermeneutico, se si volesse optare per una interpretazione che limitasse l'applicazione della norma ai soli casi in cui il curatore non debba fare alcunché dopo la chiusura, se non procedere al riparto supplementare del denaro prontamente e spontaneamente consegnato dal soccombente nel giudizio pendente, gli unici casi di applicazione piana della norma sarebbero due casi da essa non direttamente previsti, e cioè la revocatoria fallimentare nei confronti di una banca, la quale normalmente adempie spontaneamente il dispositivo delle sentenze, e il recupero post-chiusura del credito IVA; solo in questi due casi, infatti, il curatore potrebbe effettuare un riparto supplementare, senza ulteriori attività.

Infatti, il più delle volte, il soccombente non adempie spontaneamente, o piuttosto non ha di che pagare, cosicché il curatore è costretto ad agire in via esecutiva, quando non anche in revocatoria ex art. 2901 c.c., per essersi il convenuto privato di beni in vista della sua futura soccombenza.

In questi casi, non si può parlare di mero riparto supplementare, e si deve invece configurare un supplemento di attività liquidatoria-gestoria.

Ne consegue che, se si vuole dare alla norma un senso, si deve ammettere che la fase liquidatoria che la norma sottende proseguire dopo la chiusura (cioè la gestione di liti attive pendenti) non si esaurisca nel riparto delle somme rinvenienti dalla lite, ma comprenda anche la (ovvia) gestione della lite, ed oltre la stessa fase di cognizione, la eventuale fase esecutiva, come anche l'eventuale recupero di attivo, a mezzo di revocatoria ordinaria, per i beni di cui il convenuto si sia intanto spogliato.

Di conseguenza, si ricomprendono nella norma:

1) Liti attive, in cui il curatore sia attore e il giudizio penda per l'acquisizione di attivo, sia che si tratti di azioni già nel patrimonio del debitore prima del fallimento, che il curatore ha proseguito o ha iniziato *ex novo*, sia che si tratti di azioni di massa, la cui legittimazione è sorta in capo al curatore per effetto della dichiarazione di fallimento. Qualunque lite attiva può venire in rilievo, sia che abbia come *petitum* direttamente il denaro, sia che riguardi beni, da trasformare poi in denaro ai fini del riparto, e quindi anche la revocatoria (ordinaria e fallimentare).

Un difettoso coordinamento tra il richiamo operato dalla norma in questione all'art. 43 L.F. e la mancata modifica dell'art. 120 L.F. (*"Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite"*) potrebbe indurre a ritenere che il meccanismo non possa trovare applicazione alle revocatorie fallimentari, e cioè ad una delle più importanti categorie di azioni attive della Procedura. Appare opportuno il formarsi di una interpretazione "ortopedica" del combinato disposto di cui agli artt. 118, comma II, L.F. e 120 L.F., tale da far ritenere l'ultrattività della legittimazione del curatore per azioni a

tutela dei diritti che derivano dal fallimento.
2) Procedure di esecuzione forzata immobiliare e mobiliare, iniziate dal curatore a seguito della condanna rimasta ineseguita del convenuto nella lite attiva pendente al momento della chiusura del fallimento: d'altro canto, l'art. 118 l.f. prevede che il curatore conservi la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi del giudizio, dovendosi intendere l'espressione "giudizio" (non nel senso dei tre canonici giudizi di cognizione, ma) come "processo", e dunque anche la fase processuale dell'esecuzione, che non può certo andare disgiunta da quella di cognizione, ad essa funzionalmente connessa, pena la vanificazione dell'utilità della stessa fase di cognizione. Invero, nessuna garanzia vi può essere che il soccombente in una lite avente a oggetto una somma di denaro provveda al pagamento spontaneo, rendendo così superflua l'esecuzione forzata successiva alla cognizione. Pertanto, qualora al momento della chiusura sia stata autorizzata dal G.D. l'azione per la condanna di un terzo al pagamento di una somma di denaro, ma resti aperto il profilo dell'azione esecutiva in caso di inottemperanza alla statuizione di condanna, la previsione di ultrattività della legittimazione del Curatore si estenda anche alla successiva azione esecutiva.
Secondo una possibile interpretazione, il fallimento non potrebbe chiudersi in pendenza di esecuzioni forzate relative a beni del fallito, per il fatto che l'art. 116 l.f. prevede che il curatore presenti il rendiconto, solo dopo che sia *"compiuta la liquidazione dell'attivo"*, cioè dopo aver monetizzato tutti i beni del fallito, dunque il fallimento si chiuderebbe solo dopo aver liquidato tutti i beni del fallito, e non sarebbe concepibile una liquidazione di beni del fallito oltre la chiusura del fallimento.
3) Giudizi divisionali (di scioglimento della comunione).
4) Casi in cui il fallimento vanti un credito nei confronti di un altro fallimento o di un concordato preventivo, già ammesso al passivo, e stia soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto o ancora vanti un credito fiscale (es. per IVA) e stia solo attendendo di essere pagato dall'Erario.
Dispone l'art. 118 nuova formulazione che *"le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119"*.
Emerge in tal modo il carattere fondamentale assunto dal decreto di chiusura "speciale", che dovrà necessariamente contenere una serie di modalità operative, funzionali alla "gestione" successiva.
La prima di tali modalità è costituita dalla determinazione del riparti supplementare delle sopravvenienze attive derivanti dall'esito positivo del "giudizio" pendente. Modalità che non possono essere quelle di cui all'art 110 L.F. in quanto il regime previsto da tale norma non è compatibile con l'ultrattività parziale degli organi. Appare, allora, opportuno dettare un regime "semplificato" di presentazione del progetto di distribuzione "supplementare", ad esempio prevedendo che il progetto di distribuzione sia comunicato ai creditori con facoltà degli stessi di presentare osservazioni al G.D., o allo stesso Curatore.
Le necessità operative rendono inevitabile che il decreto di chiusura preveda che il conto corrente della procedura resti aperto, dal momento che, diversamente, non vi sarebbe conto su cui far transitare le sopravvenienze attive derivanti dall'esito positivo del giudizio pendente.
Sempre nel provvedimento di chiusura è opportuno che il tribunale preveda esplicitamente il diritto del Curatore al supplemento di compenso, e – per esempio – confermi le percentuali di scaglione già adottate nel precedente decreto.
Altra questione è se in caso di supplemento di riparto il Curatore abbia diritto ad un supplemento di compenso. La risposta a tale quesito sembra necessariamente positiva. In primo luogo l'esclusione del diritto al compenso supplementare potrebbe disincentivare la chiusura anticipata da parte del Curatore. In secondo luogo, ed è considerazione risolutiva, si tratterebbe di interpretazione di dubbia costituzionalità, in quanto verrebbe a ledere irragionevolmente i diritti del Curatore. Da un certo punto di vista, infatti, la situazione del Curatore che opera il riparto "finale" dell'attivo sino a quel momento realizzato, e poi chiude ex art 118, n. 3) L.F., per poi operare un ulteriore riparto a giudizio concluso, non è molto diversa dal Curatore che opera un riparto parziale e chiede un acconto, per poi ripartire gli ulteriori attivi.
In caso di chiusura senza attivo, è opportuno che il tribunale non liquidi subito al curatore il compenso a carico dell'Erario (oppure, se lo ha liquidato, il curatore non lo riscuota), perché è possibile che l'attivo sopravvenga all'esito dei giudizi pendenti e si possa liquidare un compenso a carico della massa, prima del riparto supplementare post-chiusura. All'esito dei giudizi pendenti (e non) il curatore presenterà l'ultimo rendiconto e si farà liquidare, se ve ne siano i presupposti, anche il compenso per l'ultrattività.
Quindi, in sintesi, gli accantonamenti vanno fatti sul conto corrente del fallimento, che deve perciò restare aperto, e riguardano:
- le spese future attive, es. la parcella del legale del fallimento per i giudizi pendenti;
- le spese passive (oneri di soccombenza);
- il compenso ulteriore parametrato all'eventuale attivo sopravveniente da giudizi pendenti, se ci sono fondi, ma potrebbero non essercene, e poiché va liquidato anche in relazione (e grazie) al buon esito della causa, sovente esso non può essere predeterminato, e quindi non può essere accantonato.

Il Tribunale, nel decreto di chiusura, dovrà quindi espressamente conferire i poteri prorogati al curatore ed al GD (non a sé stesso, poiché si tratta di un organo immanente a tutte le procedure fallimentari, che perciò non abbisogna di esplicito conferimento di poteri, come il GD con la delega e il curatore con la nomina), mentre il comitato dei creditori cessa quale organo della procedura.
Quanto agli effetti della chiusura, con la chiusura del fallimento cessano tutte le limitazioni per l'ex-fallito dovute alla pendenza del processo (ad es. v. artt. 48, 49 l.f.), nonché le incapacità civili, ad es. relative alle funzioni di tutore e curatore (artt. 350 e 393 c.c.), di amministratore e sindaco (artt. 2382 e 2399 c.c.), di rappresentante degli obbligazionisti (art. 2417 c.c.). L'ex-fallito non riacquista la legittimazione per i rapporti personali (ad es. riconoscimento di status, separazione, divorzio, ma la conserva, perché non l'aveva mai perduta, ex art. 43 l.f., che parla di

legittimazione del curatore per i giudizi attinenti a rapporti di diritto patrimoniale del fallito.

L'ex-fallito riacquista la piena capacità di disporre dei propri beni, poiché viene meno lo spossessamento, fatta eccezione per i beni che sono oggetto dei giudizi pendenti, di cui continua a non poter disporre, perché essi restano destinati alla soddisfazione dei creditori ammessi al passivo (concorrenti); vale anche per questi ultimi il divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 l.f. sui beni costituenti il patrimonio del fallito (ribadito dall'art. 120, co. 5, l.f., secondo cui *"in nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi"*), che si protrae oltre la chiusura in funzione della piena realizzazione della *par condicio*, beni che rimangono attratti dallo spossessamento anche post-chiusura, per effetto dell'ultrattività del concorso. In questi giudizi infatti il fallito non è la parte titolare del diritto controverso, lo è invece la massa dei creditori, e lo rimane fino alla fine del processo. Nonostante la chiusura del fallimento permane la finalizzazione al soddisfacimento dei creditori concorsuali delle somme eventualmente percepite all'esito della causa. Si ha qui una deroga espressa ai principi generali per cui, non avendo il fallimento un effetto esdebitativo automatico, la chiusura della procedura comporterebbe il ritorno *in bonis* del debitore con la possibilità di ciascun creditore non integralmente soddisfatto (e per avventura anche un eventuale creditore posteriore non concorsuale) di agire esecutivamente sulle sopravvenienze attive.

Trattandosi di attuazione del concorso su di un patrimonio separato, successiva alla chiusura del fallimento, è conseguente che non si faccia luogo alla riapertura del fallimento in relazione alle sopravvenienze attive sorte dalle cause pendenti (come precisato dal nuovo art. 118 l.f.), poiché si tratta di completare la liquidazione dell'attivo fallimentare mediante l'esaurimento dei giudizi pendenti e non di un nuovo attivo eventualmente originato dall'attività post-chiusura dell'ex-fallito tornato *in bonis*.

La società non può essere cancellata finché ci sono liti pendenti che la riguardano, ex art. 2495 c.c., quindi il curatore nel chiudere il fallimento non dovrebbe promuovere la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese se non all'esito dei giudizi pendenti e dopo l'eventuale riparto finale.

Il conservatore del registro imprese dovrebbe continuare a non esigere i diritti camerali dalla società dopo la chiusura del fallimento, senza cancellarla d'ufficio, poiché permarrebbe la condizione della cessazione dell'attività (ex art. 4 d.m. 11.5.2001 n. 359), la quale in nessun caso potrebbe essere ripresa da parte della società, per mancanza di beni strumentali, dato che essa non può acquisirne di nuovi, dovendo destinare ogni suo eventuale nuovo mezzo finanziario a pagare i debiti concorsuali, mentre quelli rinvenienti dalle cause pendenti sono già *ex lege* destinati alla massa dei creditori. Non cancellandosi la società, rimarrebbe anche il suo codice fiscale. Anche la PEC del fallimento dovrebbe restare operativa fino all'esito dei giudizi pendenti.

**Magistrato del Tribunale di Biella,*
Giudice delegato alle procedure concorsuali

Relazione tenuta in occasione del "Master breve sugli strumenti di composizione e gestione della crisi d'impresa" organizzato a Biella dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica, dall'Ordine degli Avvocati, dalla Camera Penale e dalle testate di cultura economica e giuridica Il Commerci@lista® e L'Avvoc@to®

FONDAZIONE ITALIANA DI GIUSECONOMIA
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella

RECENSIONI

Principi di diritto tributario europeo e internazionale
a cura di **Claudio Sacchetto**
G. Giappichelli Editore

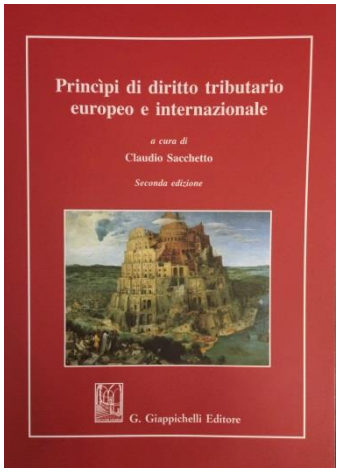

Per i tipi di G. Giappichelli Editore (Torino) ed a cura di Claudio Sacchetto, professore ordinario emerito di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Torino, è uscita la seconda edizione de "Principi di diritto tributario europeo e internazionale". Il motivo ispiratore dell'opera riposa sull'idea, propria anche del diritto internazionale tributario e del diritto tributario dell'Unione europea, che tutte le norme giuridiche sono informate a valori superiori, i principi appunto. Come per la prima edizione, il volume è frutto del lavoro della collaborazione di allievi, oggi docenti, del Prof. Sacchetto nelle Università di Torino e di Bergamo, nonché di colleghi di altre Università italiane che da tempo condividono interesse per questa branca della materia tributaria (Andrea Ballancin, Marco Barassi, Gianluigi Bizioli, Stefano Dorigo, Roberto Franze', Mario Grandinetti, Pietro Mastellone, Giuseppe Melis, Marcello Moretti, Luca Sabbi, Roberto Scalia, Giuseppe Vanz, Alessandro Vicini Ronchetti). Nonostante il numero degli autori, il manuale non si presenta come una collettanea, poiché è stato pensato e scritto in maniera unitaria, basato sulla programmazione iniziale e su un confronto continuo con la finalità specifica di mantenere una coerenza sistematica tra i diversi capitoli. L'obiettivo che il volume si propone è quello di fornire una prima lettura del fenomeno internazionale ed europeo del diritto tributario.

Fedeli al metodo tramandato dagli studi classici di diritto internazionale tributario, il punto di partenza è stato l'esame delle

regole interne relative ai rapporti internazionali, per poi muoversi sul piano internazionale ed europeo.
L'esigenza di rivedere la prima edizione nasce (anche) dai profondi cambiamenti che stanno mutando assetto e caratteri del diritto internazionale tributario.

International Tax Law Center
C.I.D.T.
Centro Internazionale Diritto Tributario

AIPGT
Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria

IL COMMERCI@LISTA®
rivista di cultura economica e giuridica

GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO
groups/gruppoodcecarealavoro
COMITATO SCIENTIFICO

giornale
il Biellese

L'AVVOC@TO®
supplemento de
IL COMMERCI@LISTA®
Piazza Vittorio Veneto
13900 Biella
Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576
ISSN 2531-4769
© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile
Domenico Calvelli

Comitato scientifico
Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

Coordinatori di redazione
Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

Responsabili scientifici e redattori capo per il diritto tributario telematico, l'informatica giuridica ed il diritto dell'informatica
Fabio Montalcini, Camillo Sacchetto

Redattore capo per il diritto societario
Piero Marchelli

Redattore capo per il diritto processuale tributario
Ernestina Pollarolo

Redattori
Valentina Alberta, Christian Aimaro, Mattia Alfieri, Francesco Alosi, Roberto Angelini, Daniela Ardizzone, Elena Maria Balestrini, Andrea Basso, Paolo Basso, Luca Bertagnolio, Silvia Bertorelli, Eva Betti, Alessandra Bocchio, Carlo Boggio Marzet, Marco Borgarelli, Valeria Bozio, Carlo Bozzalla Pret, Egidio Cabras, Giovanni Calvelli, Guya Calvelli, Lorenzo Calvelli, Gabriele Carazza, Rodolfo Caridi, Andrea Carli, Gianfranco Catella Caraffa, Gabriele Carazza, Marco Carrozzino, Angelo Chieppa, Valentina Ciparelli, Maurizio Coda Luchina, Andrea Conz, Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Destefanis, Alessandro Di Manna, Domenico Duso, Franco Fedeli, Stefania Fontana, Francesca Frojo, Roberta Frojo, Stefano Fulcheri, Raimondo Fulcheri, Stefano Garbaccio Zanat, Gaia Garbellotto, Silvia Gelpi, Gilberto Gerli, Michela Giannini, Franco Giardino Roch, Francesca Giordano, Daniela Giraudo, Mirco Giroldi, Marco Graziola, Clelio Grosso, Francesca Grosso, Alessandra Guarini, Sabrina Goffi, Giuseppe La Masa, Eleonora Leone, Michele Lerro, Elena Lionetti, Lina Longhi, Valeria Maffeo, Pietro Magliola, Andrea Maiorana, Marco Manfredi, Piero Marchelli, Roberto Mattana, Elisabetta Mercandino, Stefania Militello, Fabio Montalcini, Gabriele Moscone, Domenico Monteleone, Stefano Monteleone, Lucia Musso, Andrea Mutti, Stefano Pagani, Graziella Panetta, Andrea Pastorello, Giancarlo Petrini, Carlo Pleitavino, Donatella Poggi, Ernestina Pollarolo, Fabrizio Ponzana, Lorenzo Porro, Massimo Pozzo, Enrica Ramella Valet, Luca Recami, Fabio Ria, Pasquale Rinaldi, Alberto Ritegno, Domitilla Rossi, Rodolfo Rosso, Camillo Sacchetto, Ilaria Sala, Omar Salvini, Ernesto Schinello, Andrea Sella, Caterina Sella, Gianluca Sella Bart, Marco Sormano, Stefania Tosone, Roberta Trevisiol, Giorgio Triban, Marzia Tucci, Nicoletta Verardo, Chiara Viale, Fanny Vibert, Maurizio Vigato, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione, Luca Zani, Federico Zettel

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili. L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.

SELLA GESTIONI SGR
GRUPPO BANCA SELLA

Oltre trent'anni nel settore del risparmio gestito, tra continuità e innovazione.

Nata nel 1983 Sella Gestioni SGR è una delle prime Società di Gestione italiane ad aver lanciato i fondi d'investimento.
Oggi presenta una gamma completa di prodotti e servizi per rispondere adeguatamente alle esigenze degli investitori: fondi comuni di diritto italiano e sicav lussemburghesi, fondo pensione, servizi di advisory per la clientela istituzionale.
Nel rapporto con i nostri investitori ci guidano principi di trasparenza, qualità e professionalità: diamo, infatti, ampia visibilità alle nostre scelte di investimento e alle performance realizzate.
Investiamo in tecnologia per offrire prodotti e servizi in linea con le esigenze dei nostri sottoscrittori: tuteliamo i loro investimenti con sistemi automatizzati di controllo del rischio.

Siamo una SGR al 100% Italiana: siamo vicini ai nostri clienti anche fisicamente; comprendiamo le loro esigenze di investimento, mantenendo una visione globale su tutti i mercati; gestiamo in Italia anche i fondi esteri.
Promuoviamo la diffusione di una cultura finanziaria responsabile e collaboriamo con tutti gli operatori del mercato per implementare le pratiche di sostenibilità ed eticità nel mondo finanziario.
Sella Gestioni SGR è specializzata nella previdenza complementare ed ha istituito e gestisce il Fondo Pensione Aperto EURORISPARMIO al quale possono aderire tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori di azienda, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

EURORISPARMIO

Il Fondo Pensione Aperto convenzionato con UN.I.CO.

EURORISPARMIO consente a tutti gli Associati di valorizzare i risparmi previdenziali aderendo al Fondo Pensione a condizioni agevolate.

- Scelta personalizzata dei Comparti o scelta guidata con percorsi predefiniti di allocazione del portafoglio (servizio "Lifecycle").
- Comparto "GARANZIA INFLAZIONE" che garantisce la restituzione dei capitali versati ed un rendimento minimo, nei casi previsti dal regolamento.
- Possibilità di aderire direttamente online versando da qualsiasi conto corrente bancario.
- Condizioni economiche agevolate.
- Massima trasparenza sotto il profilo di costi e rendimenti.
- Assistenza e formazione accurata e personalizzata.

Scopri tutti i dettagli sul sito dedicato www.iniziativeprevidenziali.it/unico

EURORISPARMIO è uno strumento di risparmio gestito di tipo previdenziale ed agevolato dal punto di vista fiscale, che consente di aggiungere alla pensione di base un'ulteriore rendita integrativa, con l'obiettivo di mantenere il tenore di vita raggiunto dopo anni di lavoro.
Tutti gli Associati, grazie alla convenzione, possono accedere al Fondo Pensione Aperto Eurorisparmio a condizioni agevolate tempo per tempo vigenti e contare su un'assistenza professionale e gratuita per pianificare un progetto personalizzato di previdenza complementare.
Sella Gestioni offre agli Associati sessioni formative gratuite per approfondire le tematiche della previdenza complementare e sfruttare gli importanti vantaggi fiscali previsti dalla normativa.
Inoltre, in qualità di datori di lavoro, è possibile estendere l'opportunità anche ai propri dipendenti e collaboratori, e contestualmente ottimizzare il costo del personale.
Le agevolazioni sono applicabili anche ai familiari fiscalmente a carico degli Associati aderenti al Fondo.

SELLA GESTIONI SGR, Via Vittor Pisani 13 , 20124 Milano - info@sellagestioni.it - 800.10.20.10

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.
Prima dell'adesione leggere la Nota Informativa ed il Regolamento, disponibili sul sito www.eurorisparmiofondopensione.it.